



## **LINEE-GUIDA PER I CENTRI DI RICERCA**

**(approvate dal Senato Accademico con delibera n.101/2017 del 20 giugno 2017  
e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.151/2017 del 23 giugno 2017)**

### **PREMESSA E DEFINIZIONE**

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto dell'Ateneo, i Centri di Ricerca sono strutture composte da docenti provenienti da uno o più Dipartimenti al fine di perseguire specifiche finalità di ricerca, fondate preferibilmente sul principio della interdisciplinarietà e che debbono, comunque, presentare una rilevanza scientifica tale da garantire prestigio e visibilità esterna all'Ateneo.

In ogni caso i Centri di Ricerca debbono perseguire finalità coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo e del/i Dipartimento/i di afferenza del Centro stesso.

### **ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA**

La richiesta di istituzione di un nuovo Centro di Ricerca deve essere presentata, con un'adeguata motivazione, al Rettore dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati nel caso di un Centro di Ricerca Interdipartimentale.

La richiesta di istituzione deve contenere l'indicazione:

- degli obiettivi specifici di ricerca del Centro;
- del personale docente strutturato aderente al Centro di Ricerca, specificando i ruoli e le responsabilità attribuite a ciascun componente del Centro;
- delle modalità di acquisizione e gestione delle risorse necessarie a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Centro di Ricerca.

Il Centro di Ricerca deve essere composto da un adeguato numero di docenti strutturati in possesso di caratteristiche e competenze scientifiche e/o professionali comprovate da significativa produttività scientifica nel campo specifico di ricerca del Centro, da un adeguato numero di personale di ricerca (assegnisti, dottorandi, ecc.) e di studiosi o docenti esterni di altra provenienza.

Il Referente scientifico del Centro di Ricerca deve essere un professore di I o di II fascia.

Nel caso di un Centro di Ricerca Interdipartimentale l'afferenza amministrativa è di competenza del Dipartimento di afferenza del Referente scientifico.

Ogni docente strutturato può afferire formalmente ad un solo Centro di Ricerca, ferma restando la possibilità di partecipare alle attività di ricerca di altri Centri.

I Centri di Ricerca sono istituiti per un triennio con Decreto del Rettore, previa valutazione della Commissione Ricerca, parere del Senato Accademico ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

**Segreteria tecnica del Rettore**  
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 304482-304483 - Fax +39 0722 305347  
segreteria.tecnica.rettore@uniurb.it - www.uniurb.it

In occasione del Riesame della Ricerca Dipartimentale, il Dipartimento di afferenza del Centro effettua il monitoraggio della produttività e della qualità della ricerca prodotta dal Centro stesso e, sulla base degli esiti del monitoraggio, intraprende eventuali azioni correttive tenendo conto anche di eventuali indicazioni degli organi preposti alla qualità ed alla valutazione dell'Ateneo, o, se del caso, ne propone la disattivazione.

### **RINNOVO E DISATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA**

Almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio, il Referente scientifico del Centro di Ricerca può richiederne l'eventuale rinnovo, riformulando ove occorra la sua composizione in funzione di abbandoni o nuovi ingressi e presentando contestualmente una dettagliata relazione sulle attività svolte nel triennio (attività dei docenti nell'ambito delle finalità del Centro, pubblicazioni, iniziative promosse, finanziamenti ricevuti ed ogni altra informazione che evidenzia il raggiungimento di obiettivi scientifici di prestigio e/o la valorizzazione dell'Ateneo in termini di visibilità ed immagine). Devono essere, inoltre, illustrate le attività programmate per il successivo triennio.

Alla richiesta di rinnovo o di disattivazione del Centro di Ricerca si applicano le regole e le procedure previste nel precedente paragrafo.